



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

26/11/2015

N. 7004

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

11/12/2015

il 26/11/2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 122 del **26/11/2015**

OGGETTO: Tribunale Civile di Taranto: LIOTINO Domenico c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che è stato notificato in data 24/07/2015, prot. n. 17297, l'atto di citazione in oggetto da parte del sig. Liotino Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Felix Garzelli e Antonia Cantore, affinché il giudice adito:

- *Accertato e dichiarato il nesso di causalità tra il fatto e l'evento denunciato in atto di citazione, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto, Comune di CASTELLANETA, in persona del suo Sindaco pro tempore, quale Ente cui spetta la tutela della incolumità dei cittadini; accertato e dichiarato il diritto dell'attore a vedersi riconosciute le spese per le opere di riparazione dell'immobile pari ad € 8.550,00=, quelle per le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori pari ad € 1.000,00= e quelle per il dovuto onorario per prestazione professionale pari ad € 600,00=; sentire condannare il convenuto, Comune di Castellaneta, in persona del suo Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'immobile attoreo, che si quantificano in complessivi € 10.150,00=, come innanzi specificato;*
- *Per l'effetto:*
condannarsi il convenuto, quale Ente obbligato alla manutenzione delle strade, al risarcimento del danno subito dall'immobile di proprietà attorea pari ad € 10.150,00=oltre interessi spese e compensi come per legge.

Assume l'attore di aver subito danni dalla caduta di alberi insistenti su area esterna di pertinenze dell'immobile sito in via Mare Spumeggiante.

CONSIDERATO, altresì, che in data 02/11/2015 è pervenuta al protocollo generale di questo Ente, sempre a firma del sig. Liotino Domenico, controfirmata dall'avv. Felix Garzelli, la nota con la quale controparte invita questo Ente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nominando un proprio legale di fiducia.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Mariangela D'Ambrosi, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Maritano n. 1.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) di costituirsi nel giudizio avanti al Tribunale di Taranto promosso da Liotino Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Felix Garzelli e Antonia Cantore, giusto atto di citazione notificato a questo Ente in data 24/07/2015 ed assunto al protocollo generale al-n. 17297.
- 2) incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel predetto giudizio, conferendo incarico all'avv. Mariangela D'Ambrosi, del Foro di Taranto,, libero professionista con studio in Castellaneta alla Via Maritano n. 1, estendendo il mandato anche alla fase di negoziazione assistita richiesta da controparte successivamente alla notifica dell'atto di citazione.
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

